

NOTIZIE

UTILI

7/2023

- Giurisprudenza
- Concorsi

IN QUESTO NUMERO

- Remissione in bonis crediti edilizi
- Opporsi a utilizzo dati in dichiarazioni fiscali precompilate
- Agevolazioni prima casa: stop alla sospensione
- Dichiarazione di successione: aggiornato il modello
- NASpl: nuova procedura di domanda patronati
- Bonus part-time 550 euro
- Normativa&Giurisprudenza



SPECIALE
VIOLENZA SULLE
DONNE



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

I numeri della violenza sulle donne nel 2023

102 le donne vittime di omicidio in Italia dal 1° gennaio al 13 novembre 2023, **di cui 82 uccise in ambito familiare/affettivo**; di queste, **53** sono state **uccise dal partner/ex partner**

(Fonte: Report Omicidi volontari e violenza di genere del 13 novembre 2023, a cura del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio analisi criminale)

30581 le richieste di aiuto telefoniche e via chat **pervenute al Numero antiviolenza e antistalking 1522** e al relativo servizio online nei primi tre trimestri del 2023, di cui 47,6% per violenza fisica, il 36,9% per violenza psicologica.

Il 24,8% delle vittime che si sono rivolte al 1522 hanno paura di morire e timore per la propria incolumità e dei propri cari, mentre i 2/3 di esse provano ansia e il 24,3% si sente in grave stato di soggezione.

La violenza riportata al 1522 è preminentemente di tipo domestico: il 79,4% di coloro che hanno chiamato dichiara che il luogo della violenza è la propria casa.

Il 57,1% delle vittime dichiarano che i propri figli hanno assistito alla violenza e il 25,8% che l'hanno subita loro stessi.

(Fonte: Istat - Tavole di dati - Il numero di pubblica utilità 1522: dati trimestrali al III trimestre 2023)



Violenza sulle donne: la Camera approva il disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Nella seduta del 26 ottobre la Camera ha approvato, con 190 voti favorevoli e nessun voto contrario, il disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Il 23 novembre il testo è stato approvato all'unanimità anche dal Senato.

Queste, in sintesi, le principali novità previste dal disegno di legge:

1

Rafforzamento degli strumenti di prevenzione

Il ddl estende l'applicazione di alcuni strumenti di prevenzione (ammonimento del Questore, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento, vigilanza dinamica ecc.) ai cosiddetti "reati spia", ossia alcuni reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e che ne costituiscono un indicatore (quali, ad esempio, percosse, lesioni personali, violenza privata, minaccia), al fine di evitare che la violenza venga perpetrata del tutto e che l'eventuale intervento giunga quando ormai è tardi per impedirne le conseguenze.

Tempi più rapidi per l'adozione delle misure cautelari e per lo svolgimento dei processi

2

Il ddl riduce i tempi del procedimento di applicazione delle misure cautelari afferenti i delitti di violenza domestica e di genere e attribuisce la priorità assoluta, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione, ai processi afferenti alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere domestica (es. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamento contro familiari e conviventi).

3

Misure di maggiore tutela a favore delle vittime di violenza

Il ddl introduce alcune misure, quali l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare anche fuori dei casi di flagranza, una provvisoria a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime, ossia una somma di denaro liquidata come anticipo sull'importo integrale che spetterà in via definitiva, ed il rafforzamento degli obblighi informativi a favore delle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

Misure per agevolare la specializzazione degli uffici

Il ddl prevede interventi diretti ad agevolare la formazione specialistica degli uffici nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica.

4

5

Misure per la formazione degli operatori

Il ddl prevede l'elaborazione di linee guida dirette a garantire una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.





REMISSIONE *IN BONIS* CREDITI EDILIZI: PAGAMENTI ENTRO IL 30 NOVEMBRE

C'è tempo fino al prossimo 30 novembre per avvalersi della remissione *in bonis* relativa alla cessione dei bonus edilizi. La remissione riguarda i contribuenti che intendevano avvalersi dell'opzione di cessione o sconto in fattura ma non hanno presentato la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023 in quanto a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma. Il decreto "Cessioni" (D.L. 11/2023) ha infatti individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione *in bonis*.

La prima (art. 2-ter) ricorre nel caso di omessa o tardiva presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022.

La seconda ipotesi (art. 2-quinquies) opera quando il contribuente vuole esercitare l'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura ma non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023.

Il perfezionamento della remissione avviene con il versamento di un importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.

Come chiarito anche dalla [Circolare n. 27/2023](#) dell'Agenzia delle Entrate, se il contribuente ha inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 ma ha versato un unico importo di 250 euro, anziché 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione *in bonis*, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro il termine del 30 novembre 2023.

OPPORSI A UTILIZZO DATI IN DICHIARAZIONI FISCALI PRECOMPILATE



L'Agenzia delle Entrate ha reso noto il modello che permette al contribuente di opporsi all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno fiscale 2022 nella dichiarazione dei redditi precompilata, indicando il trattamento dei dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Qualora il contribuente si avvallesse di tale modello, i propri dati personali indicati non potranno essere elaborati in merito alla dichiarazione di redditi precompilata e non saranno conoscibili da soggetti terzi. Ove non ci si opponga, viceversa, le predette informazioni contabili confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata dall'Amministrazione Finanziaria, risultando così accessibili secondo le disposizioni di legge. I dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate ai soli fini dell'esclusione dalla dichiarazione precompilata delle spese per le quali è stata effettuata l'opposizione. Il contribuente è tenuto a fornire i dati richiesti poiché necessari all'identificazione del richiedente nonché delle tipologie di spesa alle quali ci si oppone. La mancanza di tali dati non rende possibile l'accoglimento della richiesta.

Modalità del trattamento e destinatari dei dati personali

I dati personali verranno trattati mediante strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Amministrazione Finanziaria adotta idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I dati personali del contribuente non saranno oggetto di divulgazione, se necessario potranno essere trasmessi solo a determinate categorie di destinatari.

Gli si ricorda che **dal 1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024** è possibile comunicare, mediante la modulistica in oggetto, direttamente al Fisco, la tipologia di spesa da escludere, codice fiscale e il numero della tessera sanitaria con relativa data di scadenza. **A decorrere dal 9 febbraio p.v. all'8 marzo 2024**, sarà possibile visionare l'elenco delle spese sanitarie, accedendo all'area autenticata del sito Sistema tessera sanitaria, mediante Spid, tessera sanitaria, Ts-Cns.



Notizie flash

Agevolazioni prima casa: dal 31 ottobre ripartono i termini sospesi

Dal 31 ottobre 2023 riprendono a decorrere tutti i termini relativi alle agevolazioni prima casa, sospesi a causa dell'emergenza Covid-19 dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e poi, successivamente, fino al 30 ottobre 2023.

La sospensione ha riguardato, tra gli altri,

- il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente deve trasferire la residenza nel comune in cui è situata l'abitazione;
- il termine di un anno dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente che al momento dell'acquisto era proprietario di un'altro immobile, precedentemente acquistato usufruendo delle agevolazione prima casa, deve vendere quest'ultimo;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.

Dichiarazione di successione: aggiornato il modello

La circolare n. 29 del 19 ottobre 2023 dell'Agenzia recepisce l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'istituto del coacervo "successorio" deve ritenersi superato, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi applicabile né per determinare le aliquote di imposta né ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria. Il provvedimento dell'8 novembre 2023 elimina dal modello l'apposito quadro sugli atti a titolo gratuito tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (quadro ES). La nuova versione del modello può essere utilizzata a partire dal 9 novembre 2023. L'Agenzia delle entrate rende inoltre disponibili sul proprio sito i relativi software di compilazione, tuttavia fino al 9 gennaio 2024, per le dichiarazioni già predisposte che devono essere solo inviate, i contribuenti potranno utilizzare la precedente versione dei software.



Notizie flash

NASpl: nuova procedura di domanda per i patronati (Messaggio INPS 30 ottobre 2023)

Nell'ambito di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prosegue la realizzazione del progetto "Reingegnerizzazione della NASpl e DIS-COLL". A renderlo noto l'INPS che, con il messaggio n. 3801 del 2023, ufficializza il rilascio in via sperimentale per gli Istituti di patronato della Nuova Procedura di Domanda NASPI.



Bonus part-time 550 euro per i lavoratori privati: domande entro il 15 dicembre (messaggio INPS 10 novembre 2023, n. 3977)

Dal 13 novembre sono aperti i termini per l'invio delle domande per richiedere il bonus part-time 550 euro, previsto a favore dei lavoratori del settore privato con rapporto di lavoro part time ciclico che prevede la sospensione ciclica dell'attività di almeno un mese continuativo.

La domanda può essere inoltrata tramite il canale telematico Inps entro il 15 dicembre 2023, sia per l'anno 2022 che per il 2023.

Il bonus, istituito dal decreto Aiuti per il 2022 a favore dei dipendenti privati titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e in possesso di specifici requisiti, è stato confermato dal decreto Anticipi (dl 18 ottobre 2023, n. 145) anche per il 2023, estendendone l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro part-time (verticali, misti o orizzontali) purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti.

Per l'accesso al bonus è inoltre richiesto che, alla data della domanda, il richiedente non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettore della (NASpl) o di un trattamento pensionistico.

GIURISPRUDENZA

TAR Lazio: illegittima la disparità delle visite fiscali tra pubblico e privato

Con la sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, il TAR Lazio ha annullato il “Decreto Madia”, che stabilisce le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici in malattia, ritenendolo in contrasto con la legge delega oltre che di alcuni precetti di rango costituzionale.



La fattispecie oggetto di giudizio

Con ricorso avanzato al Tribunale Amministrativo del Lazio, il Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Penitenziaria e alcuni lavoratori hanno impugnato il D.M. n. 206 del 17 ottobre 2017, il cd. Decreto Madia, recante il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, censurandolo, in particolare per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede – per i pubblici dipendenti – fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia differenti e più ampie rispetto a quelle previste per i lavoratori del settore privato. Infatti, mentre per i lavoratori privati le fasce di reperibilità sono ricomprese tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 17:00 e le 19:00, l’art. 3 del Decreto Madia stabilisce che per i pubblici dipendenti le fasce di reperibilità sono comprese tra le 9:00 e le 13:00 e tra le 15:00 e le 18:00.

La decisione del TAR Lazio

Il TAR, ripercorrendo il quadro normativo nel quale si inserisce il decreto impugnato, rileva preliminarmente come il Decreto Ministeriale n. 206/ 2017 sia stato adottato in attuazione del comma 2 bis dell’art. 55 septies, come novellato dall’art. 18 del d.lgs n. 75 del 2017, a norma del quale “Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia”.

Il TAR Lazio osserva come sia sufficiente leggere l'art. 3 del decreto impugnato per concludere che non è stata data idonea attuazione alla predetta norma di legge e, in particolare, che “non è stata assicurata l'armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici”.

Il TAR rileva inoltre come la mancata armonizzazione delle discipline abbia determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato “ a parere del Collegio del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell'art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza”.

Il mantenimento di fasce orarie differenziate, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato, secondo il Collegio è indicativo anche di uno sviamento di potere, essendo una dimostrazione del fatto che si parte dall'idea che per il settore pubblico occorran controlli rafforzati. Tuttavia “tali controlli ripetuti, associati a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall'art. 32”.

Sulla base di tali premesse, il Tar Lazio ha quindi disposto l'annullamento in parte qua del Decreto Madia, invitando i Ministeri competenti a emanare un nuovo decreto in materia che sia conforme agli indirizzi forniti dalla legge delega e tenendo conto delle osservazioni formulate dallo stesso TAR.





NORMATIVA

Prescrizione: si ritorna a quella sostanziale

Il Ministero della Giustizia annuncia la nuova Riforma della prescrizione: il testo dell'emendamento che con il nuovo art. 159 bis c.p, torna alla prescrizione sostanziale è stato trasmesso alla Commissione giustizia della Camera.

Approvato il 25 ottobre scorso il testo dell'emendamento per la riforma della prescrizione che la riporta a quella sostanziale. Lo ha annunciato il Governo con un comunicato sul sito del Ministero della Giustizia. La proposta di modifica, ripristina il meccanismo di ricaduta dell'esito del processo sui termini di prescrizione.

Per i condannati, la sospensione **della prescrizione opera per 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna in appello**. Se la sentenza di impugnazione non interviene in questi tempi, la prescrizione riprende il suo corso, e si calcola anche il precedente periodo di sospensione.

Anche in caso di successivo proscioglimento o di annullamento della condanna in Appello o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcola ai fini della prescrizione.

Il periodo di sospensione può essere aumentato se interviene una delle cause di blocco dei termini previste dall'articolo 159 c.p., fra cui l'impedimento del difensore, e si allungano termini di sospensione per i reati di violenza domestica, equiparandoli ai reati più gravi.

L'emendamento supera le modifiche introdotte dalla Riforma Bonafede e dal Governo Draghi. Non c'è più il blocco dei termini di prescrizione dopo il primo grado ed è eliminata l'improcedibilità in Appello e in Cassazione nel caso di mancato rispetto dei termini di fase.

